

Ecco i nuovi formulari per la Valutazione di impatto ambientale. Da oggi sono utilizzabili

Stessi moduli Via in tutta Italia

Procedure semplici e check preventivi sugli eco-rendimenti

DI CINZIA DE STEFANIS

Valutazione di impatto ambientale al restyling. Da oggi le imprese possono utilizzare su tutto il territorio nazionale la nuova modulistica sulla Via (Valutazione di impatto am-

bientale) unica. Tra i più importanti formulari a disposizione delle aziende segnaliamo le liste di controllo, per valutare preliminarmente le modifiche che migliorano il rendimento ambientale, e il modulo per l'avvio del «provvedimento unico ambientale», da richiedere in alternativa alla procedura ordinaria. Il ministero dell'ambiente ha proceduto nei giorni scorsi alla revisione della modulistica per la valutazione di impatto ambientale, tenendo conto delle più importanti modifiche contenute nel dlgs n. 104/2017 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 2017 n. 156) sulla riforma della Via (si veda *ItaliaOggi* 7 luglio 2017). Ma andiamo con ordine.

PROVVEDIMENTO UNICO AMBIENTALE (articolo 16 del dlgs). Centro della nuova Via è la possibilità, in alternativa alla procedura ordinaria, di poter richiedere da parte delle imprese per i progetti di competenza statale un «provvedimento unico ambientale» che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi, comunque riconducibili ai fattori «ambientali». A questo scopo, i tecnici del Minambiente hanno redatto l'istanza rubricata «rilascio del provvedimento di Via» nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale (articolo 27 del dlgs 152/2006).

RICHIESTA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE E LISTA DI CONTROLLO (art. 6, comma 9 del dlgs 152/2006). Per la fase dello «screening» può

essere presentato, esclusivamente, lo studio preliminare ambientale. Infatti l'azienda, ove presuma che le modifiche o le estensioni dei progetti specificati non producano impatti ambientali negativi, può chiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite liste di controllo, una valutazione preliminare volta ad individuare la eventuale procedura da avviare. Decorsi 30 giorni dalla richiesta, l'autorità competente comunicherà l'esito delle proprie valutazioni, indicando se il progetto debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a Via, oppure direttamente alla procedura di Via. La fase dello «screening» riguarda in particolare gli interventi di modifica di progetti già realizzati e gli adeguamenti tecnici volti al miglioramento delle prestazioni ambientali, quali ad esempio il *repowering* degli impianti eolici.

VERIFICA DELL'ASSOGGETTABILITÀ A VIA (articolo 19, dlgs 152/2006). Per il procedimento di verifica di assoggettabilità a Via, l'impresa proponente può utilizzare il nuovo modulo rubricato «istanza di verifica di assoggettabilità a Via». Il proponente è tenuto a trasmettere all'autorità competente (il ministero dell'ambiente) lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, assieme alla copia dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori. Il dicastero verificherà se il progetto comporti possibili impatti ambientali. Eventuali chiarimenti o integrazioni potranno essere richiesti, per una sola volta, entro 30 giorni dal ricevimento dello studio preliminare.

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI VIA (art. 23, dlgs 152/2006). Nel nuovo modulo per la presentazione

dell'istanza di valutazione di impatto ambientale non viene più allegato (come in passato) l'elenco di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento. Né viene allegata copia, in formato elettronico, degli elaborati conformi agli originali presentati. È stato, però, previsto che l'autorità competente, cioè il Minambiente, una volta verificata la completezza dei documenti, comunichi on line a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati (e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto) l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.



Restyling dei moduli Via

- per i progetti di competenza statale, per la richiesta di una Via unica a disposizione l'istanza rubricata «rilascio del provvedimento di Via» nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale;
- per la fase dello «screening» può essere presentato, esclusivamente, lo studio preliminare ambientale, producendo la richiesta di valutazione preliminare e lista di controllo;
- semplificazione del modulo per la presentazione dell'istanza di Valutazione di impatto ambientale. I documenti non vanno più allegati ma pubblicati online dall'autorità competente.